



IN BREVE n. 047-2020
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



CASSAZIONE - PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE PER LE FERIE NON GODUTE

Costituisce base contributiva imponibile l'importo corrispondente alle ferie non godute dal lavoratore una volta decorso il termine previsto dall'art. 10 del D.L.vo n. 66/2003 (18 mesi dalla maturazione del diritto alla fruizione) a prescindere dal momento in cui la indennità sostitutiva viene monetizzata (o di specie alla cessazione del rapporto di lavoro).

Corte di Cassazione Sezione Lavoro - Ordinanza numero 26160 del 22 settembre 2020 pubbl. il 17 novembre 2020

STRANIERI EXTRACOMUNITARI, ASSEGNI FAMILIARI ANCHE PER I FIGLI ALL'ESTERO

I cittadini extraUe che lavorano in Italia hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare anche se moglie e figli risiedono nel paese d'origine.

In particolare spetta agli Stati membri fissare le prestazioni sociali, ma nel rispetto del principio della parità di trattamento tra cittadini extraUe e cittadini nazionali, salvo deroghe che nel caso specifico andavano richieste in sede di recepimento (Direttiva 2003/109).

Corte di Giustizia UE - sentenza C-302 e C-303 del 25 novembre 2020

**ALLEGATI A PARTE - CORTE GIUSTIZIA Ue Sentenza C-302 del 25.11.2020
(documento 295)
CORTE GIUSTIZIA Ue Sentenza C-303 del 25.11.2020
(documento 296)
Direttiva Ue 2003/109 (documento 297)**

ANCHE NEL 2021 IL CONGEDO DI PATERNITÀ PARI A SETTE GIORNI ?

Anche per il 2021 il congedo per paternità come è stato per il 2020?

Lo prevederebbe il disegno di legge di bilancio 2021 presentato dal Governo, in attesa che il Parlamento recepisca la direttiva europea che impone il riconoscimento di un minimo di dieci giorni, ma attenzione solo per il dipendente del settore del privato. Infatti questo congedo è attualmente operativo soltanto per i dipendenti privati, e non per i dipendenti del settore pubblico

mancando il relativo provvedimento attuativo previsto (*) che ne subordina l'operatività all'approvazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione. Tutto tace da ben 8 e più anni...anche da parte dei sindacati di categoria...

Era stato segnalato dalla Feder.S.P.eV. e stava per andare in porto col ministro avv. Giulia Bongiorno, ma la caduta del Governo ancora una volta ha sepolto il provvedimento.

Tutela delle genitorialità ancora differenziata!... (mpe)

(*) Nota:

LEGGE 28 giugno 2012, n. 92

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

(entrata in vigore del provvedimento: 18/07/2012)

Art. 1 - Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore

7. Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

8. Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

ANTICIPO TFR/TFS DA PARTE DI BANCHE O INTERMEDIARI FINANZIARI

Colla circolare 134 del 25 novembre 2020 l'Inps fornisce alle Strutture territorialmente competenti le prime indicazioni operative in ordine all'anticipo, nei confronti degli ex dipendenti dell'Inps del proprio TFS/TFR non ancora liquidato, da parte di Banche e Intermediari finanziari, alla luce della disciplina introdotta dall'articolo 23 decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e dal successivo D.P.C.M. attuativo 22 aprile 2020, n. 51.

-
- TFS per assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2000,
 - TFR per gli assunti a tempo determinato dal 31 maggio 2000 e assunti a tempo indeterminato dal 1/1/2001

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 134 del 25.11.2020 (documento 298) DPCM n.51/2020 (documento 299)

Nella necessità di contenere/gestire l'ammontare della spesa pubblica su cui gravano i trattamenti di fine servizio del personale del pubblico impiego (mai tesaurizzati al contrario dell'obbligo nel settore privato) a differenza del TFR dei lavoratori del settore privato, i trattamenti di fine servizio comunque denominati dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono erogati agli interessati secondo criteri e tempi definiti da alcune leggi che differiscono il pagamento di tali indennità di molti mesi rispetto alla data di pensionamento o cessazione dal servizio.

Secondo il combinato disposto del decreto-legge n. 79/1997 art. 3 convertito nella legge 140/1997 come modificata dal decreto-legge 138/2011 convertito nella legge n. 148/2011 e la legge di stabilità 2014 art. 1 c. 484, i tempi di liquidazione sono quelli sotto indicati.

A ciò si aggiunge che, per effetto dell'art. 12 DL n. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 a sua volta modificato dalla legge 147/2013, quando l'importo lordo è superiore a 50.000 euro la somma

viene rateizzata: tra 50.000 e 100.000 euro in una rata annuale di 50.000 euro e una seconda rata annuale per l'importo residuo; oltre 100.000 euro in 3 rate annuali e precisamente: 1° rata 50.000 €, 2° rata 50.000 € e 3° rata il residuo.

<ul style="list-style-type: none"> • Inabilità o decesso 	<p>Entro 105 giorni (*) Decorso tale arco temporale, se la prestazione non viene pagata, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Raggiungimento limiti di età o di servizio • Termine contratto a tempo determinato • Risoluzione unilaterale del datore di lavoro con raggiungimento requisiti per pensione anzianità 	<p>Dopo 12 mesi + 3 mesi (*) Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Dimissioni volontarie con o senza diritto alla pensione • Licenziamento o destituzione • Altre cause 	<p>Dopo 24 mesi + 3 mesi (*) Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo</p>

(*) tempo degli uffici per espletare la pratica

Nel 2019, con l'introduzione della pensione anticipata con "quota 100", il problema del differimento del pagamento (si può arrivare fino a 5 anni) si è posto al legislatore e al Governo con particolare urgenza, di conseguenza è stata individuata una soluzione che, senza incidere sul debito pubblico, consente ai dipendenti pubblici l'accesso almeno parziale (massimo 45.000 euro) in via anticipata alle somme cui hanno diritto tramite un prestito agevolato attraverso il sistema bancario o intermediari finanziari che aderiscono ad un Accordo-quadro.

Una domanda

Perché il differimento dei pagamenti?

Ecco la risposta

Mentre per legge nel settore privato il Tfr (trattamento di fine rapporto), pagato totalmente dal datore di lavoro in quanto sommatoria delle quote di retribuzione accantonate e rivalutate annualmente, va capitalizzato, nel pubblico impiego, come Tfs (trattamento di servizio) pagato in parte dal lavoratore e anche ora come Tfr sottoposto al versamento di una quota per non creare disparità di trattamento retributivo coi colleghi ancora a Tfr, lo Stato non ha mai capitalizzato il dovuto, ma messo nella cassa erariale pagato in partita di giro; in anni di crisi economica con tiro di cinghia e bisogno di quattrini, ecco lo stratagemma del dilazionamento nei pagamenti.

INPS - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISAPPLICAZIONE DEL MASSIMALE CONTRIBUTIVO

da DplMo - fonte: Inps
L'INPS, con il messaggio n. 4485 del 27 novembre 2020, proseguendo il complesso e graduale processo di telematizzazione dei servizi avviato dall'Istituto fin dal 2010, dal 2 novembre 2020, informa che sul sito dell'Istituto è stata resa disponibile la nuova applicazione che consente l'invio telematico della domanda di disapplicazione del massimale contributivo, disciplinata dall'articolo 21 del [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, derogando a quanto previsto dall'articolo 2, comma 18, della [legge 8 agosto 1995, n. 335](#).

Riguardo alla normativa sopra richiamata, si ricorda che l'Istituto ha fornito istruzioni e chiarimenti con la [circolare n. 93 del 17 giugno 2019](#) e con il successivo [messaggio n. 2847 del 25 luglio 2019](#), ai quali integralmente si rinvia.

Si precisa, in particolare, che i canali telematici di presentazione delle suddette domande sono i seguenti:

- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN (si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l'Istituto non rilascia più nuovi PIN), SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) CIE (Carta di Identità Elettronica) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) attraverso il portale dell'Istituto;
- Contact CenterMulticanale – 803.164 (riservato all'utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell'utente);
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La modalità di trasmissione telematica sopra descritta, diventerà esclusiva a decorrere dal **1° dicembre 2020**. Fino a tale data, le domande inviate in forma cartacea dovranno essere istruite secondo le indicazioni che saranno fornite in un successivo messaggio.

Pertanto, **a partire dal 1° dicembre 2020** l'istanza presentata con un canale diverso dalla specifica funzione telematica non sarà accettata.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4485 del 27.11.2020 (documento 300)

Disapplicazione del massimale contributivo

L'articolo 21 del dl n. 4/2019

Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro

1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano attive forme pensionistiche complementari partecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione.

ha previsto che, i lavoratori pubblici nel regime contributivo, cioè privi di contribuzione al 31.12.1995 nei confronti dei quali cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari partecipate dal datore di lavoro, possano optare per essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo. Le disposizioni si applicano, pertanto, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili; agli avvocati e procuratori dello stato; al personale della carriera diplomatica e prefettizia; al personale Militare e delle forze di Polizia di Stato; al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; al personale della carriera dirigenziale penitenziaria; ai professori ed i ricercatori universitari assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato; nonché ad altre categorie di dipendenti per il cui trattamento giuridico le norme legislative rinviano ad una delle categorie sopra richiamate.

Il personale appartenente ai predetti settori, per colmare l'assenza di forme di previdenza complementari finanziate con il contributo datoriale, può chiedere all'INPS la disapplicazione del predetto massimale contributivo con la conseguenza che l'amministrazione pubblica tratterà, pertanto, i relativi contributi previdenziali anche sulla quota di reddito eccedente la cifra di 103.055 euro (valore dell'anno 2020).

FRANCOBOLLI 2020 - NUOVE EMISSIONI

- **Francobollo commemorativo di Amadeo Peter Giannini, nel 150° anniversario della nascita**

Data di emissione: 25 novembre 2020

- **Presidenza italiana del G20**

Data di emissione: 1° dicembre 2020

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Senso civico" dedicato alla Giornata mondiale per la lotta all'AIDS**

Data di emissione: 1° dicembre 2020

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Festività" dedicata al Santo Natale - soggetto pittorico
- soggetto grafico**

Data di emissione: 1° dicembre 2020

INL - LAVORATORE NOTTURNO: DEFINIZIONE da DplMo - fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 1050 del 26 novembre 2020, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla definizione del lavoratore notturno, anche in riferimento all'ambito di intervento riconosciuto in materia alla contrattazione collettiva.

La **risposta** dell'Ispettorato del Lavoro

Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno ricordare alcune definizioni contenute nell'art. 1, comma 2, del **D.Lgs. n. 66/2003**, a cominciare da quella di "*periodo notturno*", ossia il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

Ai fini della individuazione delle sette ore consecutive di lavoro si dovrà fare riferimento, evidentemente, all'orario di lavoro osservato secondo le indicazioni del contratto collettivo e del contratto individuale: il periodo che rileva ai sensi del citato art. 1, comma 2, del **D.Lgs. n. 66/2003**, infatti, potrà iniziare a decorrere dalle ore 22 (con conclusione alle ore 5) oppure dalle ore 23 (con conclusione alle ore 6) o, infine, dalla mezzanotte (con conclusione alle ore 7).

Il medesimo comma 2, alla lett. e), definisce poi il "*lavoratore notturno*" come:

- 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga **almeno tre ore** del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
- 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno **una parte** del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per **almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno**; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

La lettera e) va quindi intesa nel senso che:

- a) è considerato lavoratore notturno colui che è tenuto contrattualmente e quindi stabilmente a svolgere tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero nel periodo notturno (cioè in un arco temporale, come sopra declinato, comprendente l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino);

b) in presenza di regolamentazione della contrattazione collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga, nel periodo notturno, la parte di orario di lavoro individuato dalle disposizioni del contratto collettivo. In tal caso al contratto collettivo è quindi demandata l'individuazione sia del numero delle ore giornaliere di lavoro da effettuarsi durante il periodo notturno (che potrebbe pertanto essere inferiore o superiore alle tre ore stabilite ex lege), sia il numero delle giornate necessarie per rientrare nella categoria di "lavoratore notturno";

c) in assenza di disciplina collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno per almeno ottanta giorni lavorativi all'anno.

Nel caso di cui alla lett. b), laddove la contrattazione si limiti a riproporre il testo della norma di cui al punto 2), senza specificare il numero di ore rilevanti ai fini della qualificazione del lavoratore come "lavoratore notturno", troverà evidentemente applicazione la disciplina normativa (tre ore nel periodo notturno per 80 giorni l'anno). Così come, laddove la contrattazione si limiti ad individuare uno solo dei parametri – giornaliero e annuale – utili alla definizione di "lavoratore notturno", il secondo dovrà essere necessariamente individuato in quello previsto dal legislatore (tre ore giornaliere o ottanta giorni l'anno).

Si ricorda infine che solo ai lavoratori notturni individuati nei termini sopra chiariti trova applicazione il limite massimo giornaliero di otto ore di lavoro di cui all'art. 13, comma 1, e non già a qualsivoglia lavoratore che svolga di notte una parte del suo orario di lavoro (cfr. nota [Ministero lavoro prot. n. 388 del 12 aprile 2005](#)).

CORSISTI MMG 2019-2022: MANTENIMENTO DEGLI INCARICHI

CONVENZIONALI da Newsletter OMCeOMI n. 68/2020

Publicato sulla G.U. 290 del 20-11-2020 il Decreto del 28 settembre 2020 del Ministero della Salute "[Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale 2019 2022 G.U. 21.11.2020](#)".

Considerata la cronica carenza di medici impegnati nelle attività afferenti alla medicina generale, aggravata dalla emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di scongiurare gravi disservizi nella diverse aree della medicina generale e garantire la continuità assistenziale primaria e territoriale, limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019-2022 è consentito mantenere gli incarichi convenzionali, inclusi quelli nell'ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell'iscrizione.

Le ore di attività svolte sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche.

CERTIFICAZIONI SANITARIE da Anna Macchione - Ufficio legislativo FNOMCeO

Le certificazioni mediche sono atti connotati da discrezionalità tecnica, basati su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica, con conseguente insindacabilità degli stessi, innanzitutto da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro, fatta eccezione per le ipotesi di manifesta irragionevolezza, di palese travisamento dei fatti, di omessa considerazione di circostanze di fatto rilevanti, nonché di scorrettezza dei criteri tecnici e del procedimento.

Consiglio di Stato Sezione Terza - sentenza numero 6963 del 12 novembre 2020

LEGGI IN

<https://portale.fnomceo.it/consiglio-di-stato-sezione-terza-sent-n-06963-2020-certificazioni-sanitarie>

FALSE MAIL SULL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A NOME DELL'AGENZIA ENTRATE Comunicato stampa

È in corso una nuova campagna di *phishing* a danno dei cittadini che sfrutta fraudolentemente il logo dell'Agenzia delle Entrate. La mail in questione, inviata dal mittente "Gli organi dell'Agenzia delle Entrate" e firmato da "Ufficio Comunicazioni della Direzione nazionale Agenzia delle Entrate", chiede di prendere immediatamente visione di un documento allegato contenente disposizioni operative riguardanti le misure sull'efficientamento energetico degli edifici.

Esempio false mail



L'Agenzia sottolinea che è del tutto estranea a tali messaggi, ne disconosce il contenuto ed invita l'utente a cestinarli immediatamente senza aprire gli allegati. Inoltre, si precisa che le Entrate non inviano mai per posta elettronica comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti. Infatti, tali comunicazioni sono consultabili esclusivamente nel Cassetto fiscale, accessibile tramite l'area riservata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Come comportarsi per garantire la propria sicurezza informatica – Questa è solo una delle diverse tipologie di messaggi fraudolenti inviati ai danni dei contribuenti. Un'altra email che sta circolando in queste ore, per esempio, indica come mittente

“entrate.segreteriadirezione@counsellor.com”

e come oggetto “FROM THE OFFICE OF THE DIRECTOR”. Al riguardo, si ricorda che, in base alle buone pratiche per ridurre i rischi per la propria sicurezza informatica ed evitare danni ai propri pc, tablet e smartphone, è sempre opportuno verificare preventivamente messaggi di mittenti sconosciuti, non aprire allegati o collegamenti eventualmente presenti e, in caso di dubbio, cestinare quelli sospetti.

Una nuova sezione per aiutare i cittadini a difendersi dalle false mail - Nell'area “L'agenzia comunica” del portale delle Entrate è presente la sezione “Focus sul phishing” in cui si possono

trovare le ultime segnalazioni circa i nuovi casi che coinvolgono il nome dell’Agenzia, approfondimenti e notizie per aiutare il cittadino a riconoscere le false comunicazioni.

INAIL - PUBBLICATO IL BANDO ISI 2020 Comunicato stampa

Dall’Inail incentivi per oltre 211 milioni di euro alle aziende che investono in prevenzione

I contributi a fondo perduto, ripartiti in budget regionali e suddivisi in quattro assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati, possono coprire fino al 65% delle spese sostenute per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

ROMA - Con il bando Isi 2020, pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale, l’Inail rinnova il proprio impegno a sostegno del miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mettendo a disposizione delle imprese che scelgono di investire in prevenzione 211.226.450 euro di contributi a fondo perduto.

“In una fase complicata e incerta come quella che stiamo vivendo ormai da molti mesi – spiega il presidente dell’Istituto, **Franco Bettoni** – è ancora più importante non abbassare la guardia sul tema della salute e sicurezza sul lavoro. Oltre al nostro contributo per l’attuazione di misure adeguate per fronteggiare la pandemia, abbiamo quindi ritenuto opportuno dare continuità a questa iniziativa, unica nel suo genere in Europa, che a partire dal 2010 ha consentito la realizzazione di quasi 32mila progetti, presentati soprattutto da micro e piccole imprese, finalizzati al rafforzamento della prevenzione e al contrasto del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali”.

Come sottolineato dalla ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, **Nunzia Catalfo**, “un investimento in sicurezza è un investimento per il Paese, per i nostri cittadini e per le imprese. In questo momento così difficile è dunque fondamentale garantire alle nostre aziende tutto il sostegno possibile, per fare in modo che l’emergenza Covid-19 non faccia perdere di vista l’obiettivo della tutela di lavoratrici e lavoratori. In questo senso il bando Isi dell’Inail è un’iniziativa di provata efficacia che, insieme alla formazione, alla sensibilizzazione, all’attività ispettiva e alle sinergie tra istituzioni e parti sociali, rappresenta un tassello decisivo della strategia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro”.

I fondi del bando Isi 2020 sono ripartiti in budget regionali/provinciali e suddivisi in quattro assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati:

- **Asse 1 (Isi Generalista):** 96.226.450 euro, suddivisi in 94.226.450 euro per i progetti di investimento e due milioni per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
- **Asse 2 (Isi Tematica):** 45 milioni di euro per progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi;
- **Asse 3 (Isi Amianto):** 60 milioni di euro per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
- **Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese):** 10 milioni di euro per progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori della pesca e della fabbricazione mobili (Ateco 2007 A03.1, C31).

Destinatarie dei finanziamenti sono le aziende, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, a esclusione delle micro e piccole imprese dell’agricoltura primaria, alle quali è riservato il bando Isi Agricoltura 2019-2020, pubblicato lo scorso 6 luglio. È stata confermata, inoltre, la possibilità per gli enti del terzo settore di accedere ai fondi del secondo asse, dedicato ai progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi.

“In linea con il lavoro portato avanti negli ultimi anni – precisa Bettoni – per ottimizzare l’utilizzo dei fondi stanziati, aumentare il coinvolgimento delle aziende e rendere più rapida l’erogazione dei finanziamenti, nella fase di predisposizione del bando abbiamo puntato alla semplificazione degli adempimenti richiesti alle imprese partecipanti e alla definizione più dettagliata degli interventi che possono essere sostenuti”.

La presentazione delle domande di accesso agli incentivi Inail avverrà, come per i bandi precedenti, in modalità telematica, attraverso una procedura articolata in diverse fasi, le cui date saranno pubblicate nella sezione del portale dell’Istituto dedicata al bando Isi entro il 26 febbraio 2021.

Il contributo erogato in conto capitale, calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’Iva, può coprire fino al 65% delle spese sostenute, con un tetto massimo di 130mila euro per i progetti ammessi che rientrano nei primi tre assi di finanziamento e di 50mila euro per quelli del quarto asse.

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi al contact center Inail al numero 06.6001, disponibile da rete fissa e mobile secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico.

- **[Bando Isi 2020](#)**

Modalità di partecipazione, avvisi pubblici e graduatorie relative al finanziamento.

LA MERA COMPLICANZA NON ESCLUDE LA COLPA LIEVE DEL

MEDICO a cura di Valeria Zeppilli - www.studiocataldi.it

Per la Corte di cassazione, la complicità che si verifica durante un intervento medico di routine non è riconducibile all'art. 2236 c.c.

<https://www.studiocataldi.it/articoli/40360-la-mera-complicita-non-esclude-la-colpa-lieve-del-medico.asp#ixzz6fJPopcFa>

L'articolo 2236 del codice civile stabilisce che la responsabilità del professionista va limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave in tutti i casi in cui la stessa sia derivata dalla necessità di affrontare un problema tecnico di speciale difficoltà.

Sulla portata di tale nozione è recentemente intervenuta la Corte di cassazione che, nell'ordinanza numero 25876/2020 qui sotto allegata, ha stabilito che, in via generale, essa non ricomprende solo la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori. Per i giudici, deve ritenersi un problema tecnico di speciale difficoltà anche l'esigenza di affrontare "problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza".

Con più particolare riferimento al campo medico, la nozione di speciale difficoltà non può quindi coincidere con la semplice complicità che si verifichi durante un intervento di natura routinaria, ma affinché possa trovare applicazione l'articolo 2236 del codice civile è necessario che si manifesti un problema tecnico ben più serio, riconducibile alla definizione data dalla Corte e che il medico deve dimostrare.

Così, per la Corte di cassazione, non è possibile qualificare come problema tecnico di speciale complessità una semplice difficoltà interpretativa della crisi di un paziente, ovvero sia la mera problematicità del quadro sintomatologico: laddove manchino altre circostanze idonee a ricondurla nel campo di applicazione dell'articolo 2236 si tratta, infatti, di una semplice complicità che, di

per sé, non richiede un impegno intellettuale superiore alla media, né può dirsi non ancora adeguatamente studiata dalla scienza.

Codice Civile

Articolo 2236 - Responsabilità del prestatore d'opera

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

ALLEGATI A PARTE - CORTE CASS. SEZ.III CIVILE Ordinanza n.25876 pubb. il 16.11.2020 (documento 301)

L'ÉQUIPE MEDICA GARANTISCE ANCHE IL DECORSO POST-OPERATORIO a cura di Valeria Zeppilli - www.studiocataldi.it

La posizione di garanzia dell'équipe medica non può ritenersi limitata alla sola durata dell'intervento chirurgico ma si estende anche al successivo decorso

Con il compimento di un'operazione chirurgica, tutta l'équipe medica assume una posizione di garanzia nei confronti del paziente che impone a ogni sanitario di agire nel rispetto delle regole di prudenza e diligenza e di farlo sia durante l'intervento che nella valutazione del successivo decorso post-operatorio [[continua](#)].

LEGGI IN

[L'équipe medica garantisce anche il decorso post-operatorio \(studiocataldi.it\)](http://www.studiocataldi.it)

PENSIONI 2021 - NESSUN AUMENTO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 novembre 2020

Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2021, nonché valore della percentuale di variazione - anno 2020 e valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2019

Omissis

Decreta

Art.1 - La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2019 è determinata in misura pari a + 0,5 dal 1° gennaio 2020.

Art.2 - La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2020 è determinata in misura pari a 0,0 dal 1° gennaio 2021, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art.3 - Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competente, e sulla pensione.

Il decreto tiene conto della comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica del 5 novembre 2020, e precisamente:

- la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2018 e il periodo gennaio-dicembre 2019 è risultata pari a + 0,5;
- la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2019 e il periodo gennaio-dicembre 2020 è risultata pari a - 0,3 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 una variazione dell'indice pari rispettivamente a + 0,1; 0,0 e + 0,2.

e stabilisce il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e determina la variazione percentuale per l'**aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2021 pari a zero**, (salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020).

Dunque per il 2021 nessun aumento sulle pensioni in essere, non per il blocco della perequazione automatica, ma per l'indice di svalutazione monetaria prevista eguale a zero dovuto ad una economia stagnante o addirittura negativa, salvo eventuale conguaglio a fine anno in caso di variazioni.

A gennaio, dunque, solo il conguaglio per il 2020 tra l'indice previsionale per il 2020 dello 0,40 e l'indice effettivo riscontrato a fine anno del + 0,50...pochi centesimi tagliati anche dai tagli sugli indici della perequazione automatica per l'anno 2020.

GOVERNO - COVID/19: PUBBLICATO IL CD. DECRETO “RISTORI QUATER” da DplMo – fonte: Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020, il [Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020](#) (cd. Decreto “Ristori *quater*“) con ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto è **in vigore il 30 novembre 2020**.

Di particolare interesse la disposizione contenuta nell'articolo 13 (“Misure in materia di integrazione salariale”) che **include nei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori in forza alla data del 19 novembre 2020**.

Il testo interviene con uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8 miliardi, conseguenti al nuovo scostamento di bilancio, per rafforzare ed estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia, nonché con ulteriori disposizioni connesse all'emergenza in corso.

Di seguito le principali misure introdotte.

1. Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap

Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall'andamento dello stesso.

2. Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre

È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell'Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato

nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l'attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.

3. **Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Irap**
Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.
4. **Proroga definizioni agevolate**
La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto "Cura Italia" (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio" in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell'inefficacia della definizione agevolata.
5. **Razionalizzazione della rateizzazione concessa dall'agente della riscossione**
Vengono introdotte modifiche per rendere più organico e funzionale l'istituto della rateizzazione concessa dall'agente della riscossione. In particolare, si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.
6. **Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi delle sale gioco**
Il saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco di settembre-ottobre 2020 può essere versato solo per un quinto del dovuto. La parte restante può essere versata con rate mensili, con la prima rata entro il 22 gennaio del 2021.
7. **Estensione codici Ateco**
La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l'ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio.
8. **Indennità stagionali del turismo, terme e spettacolo**
Viene erogata una nuova indennità una tantum di 1.000 euro gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.
9. **Associazioni sportive**
È incrementata di 95 milioni la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive.
10. **Indennità per i lavoratori sportivi**
Per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un'indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo. Si tratta dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.
11. **Fiere e Congressi, spettacolo e cultura**
Vengono stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l'incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le

attività culturali con il Decreto Rilancio. Si incrementano: di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo; di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing). Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai fondi già citati non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.

12. Sicurezza e forze armate

Vengono stanziati oltre 62 milioni di euro per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare per pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e per il pagamento degli straordinari dei Vigili del fuoco. Ulteriori 6,5 milioni di euro sono destinati al pagamento dei compensi accessori del personale militare, compreso quello medico e paramedico, impegnato nel contrasto dell'emergenza COVID-19.

13. Contributo alle Regioni per la riduzione del debito

Alle Regioni a statuto ordinario viene assegnato un contributo per il 2020 di 250 milioni di euro destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno in corso.

14. Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese

Si incrementa di 500 milioni, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.

15. Fondo perequativo

È istituito un fondo finalizzato a realizzare, nell'anno 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell'ambito della emergenza COVID-19, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.

16. Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati

I gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono fondi immobiliari italiani ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione possono, entro il 31 dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo per prorogare il termine del fondo non oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.

17. Svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera e il Senato per il 2020

Le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il 31 marzo 2021.

18. Termini di permanenza dei territori negli scenari di rischio

L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, comporta l'applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per un ulteriore periodo di 14 giorni, salva la possibilità, per la Cabina di regia, istituita dal Ministro della salute ai fini della valutazione dei livelli e degli scenari di rischio territoriali, di ridurre tale ultimo termine.

SCADENZA SALDO IMU 16 DICEMBRE 2020 estratto da articolo *Scadenza saldo IMU 16 dicembre 2020: chi paga e chi no* di Tommasi Gavi in F Informazione Fiscale
<https://www.informazionefiscale.it/scadenza-saldo-IMU-2020-chi-paga-chi-non-paga-seconda-rata>

Imu scadenza 16 dicembre 2020 per tutti i contribuenti che non rientrano

- 1) in casi di esonero già previsti (es. prima casa)
- 2) in quelli introdotti dagli interventi di emergenza Covid.

Ricordiamo i soggetti obbligati all'IMU 2020:

- proprietario dell'immobile;
- titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull'immobile;
- genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Chi non paga per interventi di emergenza Covid:

1. agevolazione prevista dall'articolo 78 del Decreto Agosto
2. esonero previsto dal Decreto Ristori (immobili con relative pertinenze in cui si svolgono attività imprenditoriale - dpcm 24 ottobre 2020)
3. immobili per attività per attività situate in zona rossa (allegato 2 del Decreto Ristori bis)

Attenzione al nuovo requisito introdotto dal Decreto Ristori quater: i soggetti d'imposta devono essere anche gestori delle attività esercitate in tali immobili, ad eccezione degli stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e termali e degli immobili dedicati a eventi fieristici o manifestazioni.

NB - per elenchi dettagliati vedi <https://www.informazionefiscale.it/scadenza-saldo-IMU-2020-chi-paga-chi-non-paga-seconda-rata>

RIVALUTAZIONI PENSIONI “ALTE” - MOLTI DUBBI SULLA SENTENZA DELLA CONSULTA da QuotidianoSanità anno IV n. 2662 del 1° dicembre 2020 - Lettere al Direttore di Michele Poerio, Presidente Feder.S.P.eV.

Gentile Direttore,

la Corte costituzionale ha sentenziato (n. 234/2020) “che il legislatore può ‘raffreddare’ la rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo e imporre a carico delle stesse un prelievo di solidarietà, a condizione che osservi i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, anche in ordine alla durata della misura” (come da Comunicato stampa del 9/11/2020, da parte della Corte stessa). Vediamo se le condizioni di ragionevolezza, proporzionalità, temporaneità (il Comunicato dimentica adeguatezza) sono presenti nei provvedimenti previdenziali delle leggi che abbiamo, da ultimo, contestate (leggi 145/2018 e legge 160/2019, leggi di bilancio rispettivamente per il 2018 e 2019).

La limitazione della perequazione automatica delle pensioni di maggiore importo è intervenuta periodicamente dal 1998 ad oggi e, continuativamente, in ben 11 degli ultimi 14 anni, con azzeramento addirittura della rivalutazione negli anni 2008, 2012 e 2013. A suo tempo (Sentenza 316/2010) la Corte aveva stabilito che, con la frequente reiterazione di misure intese a paralizzare il sistema perequativo, anche le pensioni di maggiore importo “potessero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta”. [**continua**]

LEGGI IN

[Rivalutazioni pensioni “alte”. Molti dubbi sulla sentenza della Consulta - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](https://www.quotidianosanita.it)

DECISIONI PER LE CURE INTENSIVE IN CASO DI SPROPORZIONE TRA NECESSITÀ ASSISTENZIALI E RISORSE DISPONIBILI IN CORSO DI PANDEMIA DA COVID-19 Documento SIAARTI - FNOMCeO - SIMLA

Dopo un documento pubblicato a marzo "Raccomandazioni SIAARTI di etica-clinica", visto il protrarsi della situazione di emergenza, su mandato dell'Istituto Superiore di Sanità, SIAARTI ha elaborato un nuovo documento "*Decisioni per le cure intensive in caso di sproporzione tra necessità assistenziali e risorse disponibili in corso di pandemia di COVID-19*" basato su una riflessione condivisa con rappresentanti della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA) e giuristi.

Ecco il documento pubblicato il 19 novembre leggendolo, sorgono molte perplessità, dubbi e paure...(1° allegato)

Si legge "allocazione delle risorse attraverso criteri di triage basati sul *principio di giustizia distributiva*" ...e ancora "i criteri di accesso ai trattamenti intensivi e sub intensivi...devono rispondere a esigenze di giustizia distributiva e di equa collocazione delle risorse disponibili... *l'accesso alle cure deve fondarsi su un giudizio clinico ... che tenga conto anche del bilancio tra costi/benefici* di ogni pratica clinica, commisurata agli esiti prevedibili di salute..."

cioè sopperire alle carenze croniche del SSN (strutture/personale) selezionando i pazienti tenendo presente anche i costi? pazzesco!

Cosa dice il prof. Filippo Maria Boscia intervistato (2° allegato): "... per il giuramento di Ippocrate il medico ha sempre il dovere di salvare le vite indipendentemente dall'età, dal censo e dall'etnia. La vita è sacra sempre e noi medici siamo tenuti a tutelarla".

Il prof. Michele Poerio, Presidente della Feder.S.P.eV., (3° allegato) ha scritto immediatamente al dott. Filippo Anelli, Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, affermando la non condivisione dei contenuti e dei criteri interpretativi e dei principi espressi nel documento congiunto FNOMCeO - SIAARTI e SIMLA, per cui si è rivolto ad uno studio legale (4° allegato oppure

[https://www.federspev.it/fileman/upload/Uploads/parere%20Cirese%20firmato%20\(1\)%20\(1\).pdf](https://www.federspev.it/fileman/upload/Uploads/parere%20Cirese%20firmato%20(1)%20(1).pdf)) di chiara fama, esperto in diritto sanitario, perché esprimesse un parere sui documenti sopracitati.

Il Prof. Poerio ha scritto anche al prof. Silvio Brusaferrò, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, (5° allegato) esprimendo le perplessità e le critiche riguardo al documento congiunto FNOMCeO - SIAARTI e SIMLA sui criteri, che "dovrebbero" supportare il medico, qualora si trovasse di fronte a "*scelte tragiche*", dovute allo squilibrio tra necessità e risorse disponibili, ritenendo le proposte avanzate non conformi ai principi etici e a quelli professionali.

Poiché sono scarse le risorse sanitarie non saranno erogate a tutti i pazienti le cure ma ad alcuni soltanto...ci saranno pazienti esclusi e non curati in base a un giudizio clinico aprioristico ed arbitrario senza alcun tentativo intervento...

Ma cosa dice l'articolo 32 della Costituzione?

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Dunque diritto alla cure a tutti gli individui col Servizio Sanitario Nazionale, basato sui principi di universalità, eguaglianza ed equità con efficienza ed efficacia delle prestazioni !!!

ALLEGATI A PARTE - 1° allegato Documento SIAARTI - FNOMCeO (documento 302)

2° allegato Intervista Boscia (documento 303)

3° allegato Lettera Poerio a Anelli, SIAARTI, ecc (documento 304)

4° allegato Parere Studio Legale 1 (documento 305)

5° allegato Parere Studio Legale 2 (documento 306)

6° allegato Parere Studio Legale 3 (documento 307)

oppure

[https://www.federspev.it/fileman/upload/Uploads/parere%20Cirese%20firmato%20\(1\)%20\(1\).pdf](https://www.federspev.it/fileman/upload/Uploads/parere%20Cirese%20firmato%20(1)%20(1).pdf)

7° allegato Lettera Poerio a Brusaferrò (documento 308)

VEDI ANCHE IN

<http://www.perelliercolini.it/brevia/brevia.php>

BREVIA n.43 - Scelte terapeutiche in condizioni straordinarie: approvato il documento congiunto FNOMCEO-SIAARTI. frutto di un lavoro condiviso, supporterà il medico di fronte a decisioni drammatiche con Documento 265:

- **Il documento congiunto FNOMCEO-SIAARTI sulle scelte terapeutiche in tempi di Covid - a cura di Stefano Biasioli**
- **Anche la Federspev eccepisce**

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE SPESE DEL PODOLOGO da

la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

È detraibile un trattamento terapeutico effettuato da un podologo che rilascia regolare ricevuta? E se è pagato in contanti?

Risponde Paolo Calderone

Tra le spese sanitarie detraibili dall'Irpef rientrano, senza necessità di prescrizione medica, quelle sostenute per le prestazioni rese alla persona da una delle figure professionali elencate nel **decreto ministeriale 29 marzo 2001**. Tra le "professioni sanitarie riabilitative" individuate dall'articolo 3 del citato decreto è inclusa quella del podologo.

Per usufruire della detrazione il contribuente deve essere in possesso di una certificazione della spesa sostenuta (ricevuta fiscale o fattura) rilasciata dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, si ricorda che dal 1° gennaio 2020 le spese sanitarie sono detraibili o deducibili solo se pagate con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Fanno eccezione a tale regola solo l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e il pagamento delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

